

DICHIARAZIONI

Proroga al 30 settembre: chiarite le modalità di versamento rateale

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione 71/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle **corrette modalità di versamento dei tributi** a seguito del previsto slittamento delle scadenze al **30 settembre**.

I **contribuenti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che **hanno quindi potuto beneficiare della proroga** potranno:

- versare gli importi in un'unica soluzione entro il **30 settembre 2019**, oppure entro il **30 ottobre 2019**, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;
- versare gli importi **ratealmente a decorrere dal 30 settembre**.

Più precisamente, nel caso in cui la scelta ricada sul **versamento rateale**:

- i **soggetti titolari di partita Iva** dovranno effettuare i versamenti entro il **30 settembre 2019** (prima rata, senza interessi), entro il **16 ottobre 2019** (seconda rata, con interessi) ed entro il **18 novembre 2019** (terza rata, con interessi),
- i **soggetti non titolari di partita Iva** (soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#)) dovranno effettuare i versamenti entro il **30 settembre 2019** (la prima rata, senza interessi), entro il **31 ottobre 2019** (la seconda rata, con interessi) ed entro il **2 dicembre 2019** (la terza rata, con interessi).

Come anche previsto per i soggetti che scelgono il pagamento in un'unica soluzione, anche i contribuenti che preferiscono **versare ratealmente** gli importi potranno beneficiare del **maggior termine di 30 giorni, versando la maggiorazione dello 0,40 per cento**. Pertanto:

- i **soggetti titolari di partita Iva** dovranno effettuare i versamenti entro il **30 ottobre 2019** (la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi) ed entro il **18 novembre 2019** (la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi);
- i **soggetti non titolari di partita Iva** dovranno effettuare i versamenti entro il **30 ottobre 2019** (la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi), entro il **31 ottobre** (la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi) ed entro il **2 dicembre** (la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi).

Nella [risoluzione](#) sono quindi richiamate tutte le scadenze in **due tabelle che di seguito si**

riportano.

TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza (*)	Interessi di rateazione %
1	30 settembre	0	30 ottobre	0
2	16 ottobre	0,18	18 novembre	0,18
3	18 novembre	0,51		

() Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi*

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza (*)	Interessi di rateazione %
1	30 settembre	0	30 ottobre	0
2	31 ottobre	0,33	31 ottobre	0
3	2 dicembre	0,66	2 dicembre	0,33

() Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi*

I contribuenti sono inoltre liberi di:

- versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli **ordinari piani di rateazione**, vale a dire **senza beneficiare della proroga** in commento. In tal caso, **tutte le rate scadenti prima del 30 settembre dovranno essere versate senza corresponsione degli interessi**, indicando però sempre il **numero di rata versata** nel modello F24,
- versare, prima del 30 settembre, **importi liberamente determinati**. In tale secondo caso resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il **30 settembre 2019, senza interessi**.

Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA
E NOVITÀ DELL'ESTATE**

Scopri le sedi in programmazione >